

numero			Bellinzona
1387	sb	4	20 marzo 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Unità di direzione protezione
dei consumatori
Casella postale
3003 Berna

Revisioni 2012 nel settore delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso – Indagine conoscitiva

Gentili signore,
Egregi signori,

vi ringraziamo per l'opportunità dataci di esprimere il nostro parere nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata il 13 dicembre 2012 a seguito di importanti revisioni della legislazione sulle derrate alimentari e oggetti d'uso (Pacchetto revisioni 2012). Interpellati i suoi servizi direttamente interessati sul piano operativo (Laboratorio cantonale, Ufficio del veterinario cantonale, Sezione agricoltura, Ufficio approvvigionamento idrico), formuliamo le osservazioni che seguono.

Il Consiglio di Stato apprezza i principali intendimenti di questa revisione che sono:

1. l'adeguamento della legislazione allo stato più recente della scienza e della tecnica,
2. il mantenimento dell'equivalenza con il diritto europeo e
3. l'evitare l'introduzione di ostacoli al commercio.

In **termini generali** il Consiglio di Stato formula i seguenti commenti:

1. il pacchetto di revisioni proposte, oltre a perseguire l'adeguamento del livello di protezione a quello esistente nella UE, apporta anche un massiccio aumento della densità e del grado di dettaglio della legislazione. Questo comporterà senza dubbio un aumento dei compiti di controllo da parte delle autorità cantonali senza messa a disposizione di risorse e mezzi specifici supplementari.
2. i riferimenti, almeno nelle versioni elettroniche a testi di legge della UE, devono essere più facilmente accessibili, p. es. mediante collegamenti ipertestuali.

In **termini particolari**, ordinanza per ordinanza, il Consiglio di Stato formula i seguenti commenti:

Ordinanza sulle derrate alimentari

Per quanto riguarda gli art. 11 cpv. 3 (pubblicità per le bevande alcoliche), art. 18a (aggiunta di microorganismi alle derrate alimentari), art. 26 (altezza dei caratteri), art. 50 cpv. 1 e 2 (rintracciabilità) il Consiglio di Stato -considerati gli intendimenti generali di adeguamento della legislazione allo stato dell'arte e all'equivalenza al diritto europeo- condivide la presa di posizione espressa dai chimici cantonali svizzeri.

Ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti

Il Consiglio di Stato approva le previste revisioni e ritiene particolarmente sensate quelle relative all'acqua potabile inclusi i commenti tecnici relativi al "concetto TTC" aderendo alla presa di posizione dei chimici cantonali svizzeri.

Per quanto riguarda l'art. 2 cpv. 6 e gli allegati lista 2 e lista 4, il Consiglio di Stato aderisce alle considerazioni tecniche dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri. Ci preme in questa sede confermare l'esigenza di disporre di tempi di transizione più lunghi, p. es. 10 invece di 5 anni, a disposizione dei comuni per adeguarsi al previsto nuovo valore limite per l'Arsenico.

Ordinanza sui requisiti igienici

Viene positivamente salutata l'intenzione di combattere efficacemente le infezioni da Campylobacter. In particolare si auspica l'introduzione di un criterio di igiene di processo a livello di abbattimento della polleria durante la macellazione.

Per quanto riguarda gli art. 36 cpv. 3 e 42 si auspica un adeguamento più preciso del testo ai dispositivi della UE. Per quanto riguarda l'allegato 1 cifra 3 e cifra 2.16 il testo della versione italiana deve essere corretto. Anche per la revisione di questa ordinanza il Consiglio di Stato aderisce alle osservazioni formulate dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri.

Ordinanza sulla caratterizzazione delle derrate alimentari

Il Consiglio di Stato concorda con tutte le osservazioni dell'Associazione dei chimici cantonali svizzeri che rafforzano ancor di più l'obiettivo di rendere la legislazione svizzera il più compatibile possibile allo specifico diritto europeo (Regolamento 1169/2011). In questo senso si salutano anche le nuove disposizioni relative al commercio via internet.

Per quanto riguarda l'art. 14 si auspica un adeguamento ed un'armonizzazione del testo delle 3 versioni linguistiche.

Ordinanza sugli additivi

Il Consiglio di Stato esprime soddisfazione per la ripresa, anche in questo campo, del diritto europeo. Auspica tuttavia come formulato nelle sue osservazioni dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri che le denominazioni specifiche secondo il diritto svizzero siano meglio definite e classificate in analogia al diritto europeo.

Per quanto riguarda gli art. 1 cpv. 5, 2, 4, 5, 7, allegati 1-7, considerata l'esigenza di adeguarsi al diritto europeo, il Consiglio di Stato aderisce alle osservazioni fatte dall'Associazione dei chimici cantonali svizzeri.

Ordinanza sulle sorte di zuccheri, le derrate alimentari dolci e i prodotti di cacao

Ordinanza concernente l'acqua potabile, l'acqua sorgiva e l'acqua minerale

Ordinanza sugli alimenti speciali

Ordinanza concernente l'olio e il grasso commestibili nonché i prodotti da essi ottenuti

Ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale

Ordinanza sulle bevande alcoliche

Ordinanza sulle bevande analcoliche

Ordinanza sull'aggiunta di sostanze essenziali o fisiologicamente utili a derrate alimentari

Ordinanza sugli oggetti che vengono in contatto con il corpo umano


Considerato che la revisione di queste ordinanze intende mantenere la legislazione allo stato più recente della scienza e della tecnica adeguandosi nel contempo al diritto europeo senza introdurre ostacoli al commercio, il Consiglio di Stato sostiene tutte le osservazioni formulate al riguardo da parte dell'Associazione dei chimici cantonali.

Vi ringraziamo di voler considerare le nostre osservazioni.

Vogliate gradire i nostri distinti saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia a:

- Divisione della salute pubblica
- Deputazione ticinese alle camere federali